DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74

Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di

esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli

impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli

edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici

sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00114)

(GU n.149 del 27-6-2013)

 Vigente al: 12-7-2013

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visto l'articolo 87 della Costituzione;

 Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e

successive modificazioni;

 Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per

l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso

razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle

fonti rinnovabili di energia;

 Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico

nell'edilizia;

 Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive

modificazioni, recante attuazione della citata direttiva 2002/91/CE,

di seguito denominato «decreto legislativo» ed, in particolare,

l'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), concernente l'adozione di

criteri generali, di una metodologia di calcolo e dei requisiti della

prestazione energetica;

 Visto l'articolo 7, del citato decreto legislativo che disciplina

l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici per la

climatizzazione invernale ed estiva;

 Visto l'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo che,

fermo restando il rispetto della clausola di cedevolezza di cui

all'articolo 17, assegna alle regioni e alle province autonome di

Trento e di Bolzano, l'attuazione delle disposizioni contenute nel

medesimo decreto legislativo;

 Visto l'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo che

disciplina in via transitoria l'esercizio, la manutenzione e

l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale

ed estiva;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.

412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio

e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del

contenimento del consumo d'energia, in attuazione dell'articolo 4,

comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificato dal

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.

59, concernente la definizione dei criteri generali, le metodologie

di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli

edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e

per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, in

attuazione del citato articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del

decreto legislativo;

 Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, cosi' come

modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, recante

attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli

usi finali dell'energia e i servizi energetici, nonche' abrogazione

della direttiva 93/76/CE e, in particolare, l'articolo 4 che

individua le funzioni attribuite all'Unita' per l'efficienza

energetica istituita presso l'Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

 Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e

dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA);

 Sentito il parere del Consiglio nazionale consumatori ed utenti

(CNCU);

 Considerato che l'emanazione del presente decreto e' funzionale

alla piena attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, e in particolare

dell'articolo 9, e che, in proposito, la Commissione europea, il 18

ottobre 2006, ha avviato nei confronti della Repubblica italiana, ai

sensi dell'articolo 258 del TFUE, la procedura di infrazione

2006/2378 e che, il 19 luglio 2012, e' stato presentato ricorso alla

Corte di Giustizia dell'Unione europea con richiesta di condanna

dell'Italia per attuazione incompleta e non conforme della citata

direttiva 2002/91/CE;

 Considerato che, in relazione alla disciplina delle ispezioni degli

impianti per la climatizzazione estiva, la cui assenza

nell'ordinamento italiano e' stata rilevata dalla Commissione

europea, risulta opportuno, ai fini gestionali e di contenimento dei

costi per gli utenti finali, integrare le operazioni di manutenzione,

esercizio e ispezione di tutte le tipologie di servizi forniti dagli

impianti termici installati negli edifici;

 Considerato che l'articolo 8 della direttiva 2002/91/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul

rendimento energetico nell'edilizia, al fine di ridurre il consumo

energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio, prevede

che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per prescrivere

ispezioni periodiche delle caldaie alimentate con combustibili

gassosi, liquidi o solidi non rinnovabili, fornisce indicazioni sulle

potenze utili significative delle caldaie da sottoporre a ispezione e

sulla frequenza delle medesime;

 Considerato che l'articolo 9 della direttiva 2002/91/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul

rendimento energetico nell'edilizia, al fine di ridurre il consumo

energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio, prevede

che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per prescrivere

ispezioni periodiche sui sistemi di condizionamento d'aria la cui

potenza nominale utile e' superiore a 12 kW;

 Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella

seduta del 26 settembre 2012;

 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione

Consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza di Sezione del 20

dicembre 2012;

 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 15 febbraio 2013;

 Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

 E m a n a

 il seguente regolamento:

 Art. 1

 Ambito di intervento e finalita'

 1. Il presente decreto definisce i criteri generali in materia di

esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli

impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli

edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici

sanitari, nonche' i requisiti professionali e i criteri di

accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza

degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione

degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1,

lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di

seguito denominato: "decreto legislativo".

 2. I criteri generali di cui al comma 1 si applicano all'edilizia

pubblica e privata.

 Art. 2

 Definizioni

 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni

contenute nell'articolo 2, comma 1, e nell'Allegato A del decreto

legislativo.

 Art. 3

 Valori massimi della temperatura ambiente

 1. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione

invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate

nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unita' immobiliare, non

deve superare:

 a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attivita'

industriali, artigianali e assimilabili;

 b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

 2. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione

estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei

singoli ambienti raffrescati di ciascuna unita' immobiliare, non deve

essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.

 3. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro

i limiti fissati ai commi 1 e 2 e' ottenuto con accorgimenti che non

comportino spreco di energia.

 4. Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e

assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori

o anziani, nonche' le strutture protette per l'assistenza e il

recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a

servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2,

limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento

medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine,

saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e

di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali,

le autorita' comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di

temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora

elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione

d'uso giustifichino temperature diverse di detti valori.

 5. Per gli edifici adibiti ad attivita' industriali, artigianali e

assimilabili, le autorita' comunali possono concedere deroghe ai

limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2,

qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

 a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano

temperature diverse dai valori limite;

 b) l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale

degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile

in altro modo.

 Art. 4

Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione

 invernale

 1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli

ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro

funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura

indicati all'articolo 3 del presente decreto.

 2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione

invernale e' consentito con i seguenti limiti relativi al periodo

annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in

due o piu' sezioni:

 a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;

 b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;

 c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;

 d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;

 e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

 f) Zona F: nessuna limitazione.

 3. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere

attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne

giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non

superiore alla meta' di quella consentita in via ordinaria.

 4. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati

nella zona F e' compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

 5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano:

 a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e

assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori

o anziani, nonche' alle strutture protette per l'assistenza ed il

recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a

servizi sociali pubblici;

 b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di

organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili

condominiali;

 c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;

 d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

 e) agli edifici adibiti ad attivita' industriali ed artigianali e

assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di

produzione.

 6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente alla

sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti

casi:

 a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonche' edifici

adibiti ad attivita' commerciali e assimilabili, limitatamente alle

parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle

attivita';

 b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali

di cogenerazione con produzione combinata di elettricita' e calore;

 c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di

tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;

 d) impianti termici al servizio di uno o piu' edifici dotati di

circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di

cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua

calda per usi igienici e sanitari, nonche' al fine di mantenere la

temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a

garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;

 e) impianti termici al servizio di piu' unita' immobiliari

residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato

da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con

programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della

temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono

essere condotti in esercizio continuo purche' il programmatore

giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una

temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore

al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2

del presente articolo;

 f) impianti termici al servizio di piu' unita' immobiliari

residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in

ogni singola unita' immobiliare, un sistema di contabilizzazione del

calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente

dell'unita' immobiliare stessa dotato di un programmatore che

consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura

nell'arco delle 24 ore;

 g) impianti termici per singole unita' immobiliari residenziali e

assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura

ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di

detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore

nonche' lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle

necessita' dell'utente;

 h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio

energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del

comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento,

purche' si provveda, durante le ore al di fuori della durata di

attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3, ad attenuare

la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).

 7. Presso ogni impianto termico al servizio di piu' unita'

immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o

l'amministratore espongono una tabella contenente:

 a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto

termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;

 b) le generalita' e il recapito del responsabile dell'impianto

termico;

 c) il codice dell'impianto assegnato dal Catasto territoriale

degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia autonoma

ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera a).

 Art. 5

Facolta' delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di

 esercizio degli impianti termici

 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con

propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate

esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di

attivazione degli impianti termici, nonche' stabilire riduzioni di

temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia

nei singoli immobili.

 2. I sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione

dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.

 Art. 6

Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio,

 la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti

 termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

 1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione

dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in

materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile

dell'impianto, che puo' delegarle ad un terzo. La delega al terzo

responsabile non e' consentita nel caso di singole unita' immobiliari

residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati

in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui

nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore

oppure macchine frigorifere al servizio di piu' impianti termici,

puo' essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle

predette attivita' degli impianti.

 2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la

delega di cui al comma 1 non puo' essere rilasciata, salvo che

nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di

procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere

ogni atto, fatto o comportamento necessario affinche' il terzo

responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa

vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei

necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia

instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia e' fornita

attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale

ipotesi la responsabilita' degli impianti resta in carico al

delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli

interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato

al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine

dei lavori.

 3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile

rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto

termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela

dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilita' da parte del

terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative,

applicabili ai sensi dell'articolo 11, deve essere redatto in forma

scritta contestualmente all'atto di delega.

 4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica

tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di

effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di

delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili

al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla

sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in

cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente

autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile

a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla

comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In

assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del

terzo responsabile decade automaticamente.

 5. Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia autonoma

competente per territorio, o l'organismo da loro eventualmente

delegato:

 a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;

 b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso,

entro due giorni lavorativi;

 c) della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi

giorni lavorativi, nonche' le eventuali variazioni sia della

consistenza che della titolarita' dell'impianto.

 6. Il terzo responsabile non puo' delegare ad altri le

responsabilita' assunte e puo' ricorrere solo occasionalmente al

subappalto o all'affidamento di alcune attivita' di sua competenza,

fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo

economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attivita' di

manutenzione, e la propria diretta responsabilita' ai sensi e per gli

effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile.

 7. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto e' incompatibile

con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con

le societa' a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in

qualita' di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi

stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di

collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di

un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30

maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non

sia riconducibile alla quantita' di combustibile o di energia

fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi

preventivamente concordati. Nel contratto di servizio energia deve

essere riportata esplicitamente la conformita' alle disposizioni del

decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

 8. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare

superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di

appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di

certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attivita' di gestione e

manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai

sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010,

n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

 Art. 7

 Controllo e manutenzione degli impianti termici

 1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione

dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del

decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37,

conformemente alle prescrizioni e con la periodicita' contenute nelle

istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili

dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa

vigente.

 2. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie

istruzioni specifiche, o queste non siano piu' disponibili, le

operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e

dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere

eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicita'

contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello

elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

 3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle

restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi

per i quali non siano disponibili ne' reperibili le istruzioni del

fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la

periodicita' prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico

elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

 4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici,

abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo

economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive

responsabilita', devono definire e dichiarare esplicitamente al

committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla

documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del

fabbricante degli apparecchi:

 a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui

necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire

la sicurezza delle persone e delle cose;

 b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a)

vadano effettuate.

 5. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di

acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di

impianto per la climatizzazione". In caso di trasferimento a

qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unita' immobiliare i libretti

di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente

aggiornati, con gli eventuali allegati.

 6. I modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei

rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 3,

nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie

impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una

numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro

dello sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013, ferma restando la

facolta' delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori

integrazioni. I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono

una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i possibili

interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto

in modo economicamente conveniente.

 Art. 8

 Controllo dell'efficienza energetica

 degli impianti termici

 1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale

manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di

climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore

di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza

termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di

efficienza energetica riguardante:

 a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A

del decreto legislativo;

 b) la verifica della presenza e della funzionalita' dei sistemi

di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali

climatizzati;

 c) la verifica della presenza e della funzionalita' dei sistemi

di trattamento dell'acqua, dove previsti.

 2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i

rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come

individuati all'Allegato A del presente decreto.

 3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2

devono essere inoltre realizzati:

 a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura

dell'installatore;

 b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di

generazione, come per esempio il generatore di calore;

 c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici,

ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

 4. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini

previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma

3.

 5. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che

effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno

specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come

indicato nell'Allegato A del presente decreto. Una copia del Rapporto

e' rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo

allega ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7; una copia e'

trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo

indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per

territorio, con la cadenza indicata all'Allegato A del presente

decreto. Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto,

la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita

prioritariamente con strumenti informatici. Restano ferme le sanzioni

di cui all'articolo 11 in caso di non ottemperanza da parte

dell'operatore che effettua il controllo.

 6. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli,

misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del

generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in

conformita' alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non

inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del presente

decreto.

 7. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di

controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori

ai limiti fissati nell'Allegato B del presente decreto, non

riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione,

devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data

del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facolta' di

richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte

dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 9, tale scadenza

viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di

tale verifica.

 8. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di

controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a

quelli fissati nell'Allegato B del presente decreto sono comunque

esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all'articolo

4, comma 6, lettera e).

 9. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel

corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori

dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano

inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di

collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto,

devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza

del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o

primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori

di targa.

 10. Le unita' cogenerative per le quali nel corso delle operazioni

di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che

caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze

definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione

iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.

 Art. 9

 Ispezioni sugli impianti termici

 1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, le

autorita' competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni

necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei

consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti

termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli

interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione,

sensibilizzazione ed assistenza all'utenza.

 2. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione

invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di

climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore

di 12 kW. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza

energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento

rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed

estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se

disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a

migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo

economicamente conveniente.

 3. I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di

impianto di cui all'articolo 7, comma 5.

 4. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica

utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano

o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica

utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto

di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo

responsabile e' ritenuto sostitutivo dell'ispezione.

 5. In caso di affidamento a organismi esterni delle attivita' di

cui al comma 1, questi devono comunque soddisfare i requisiti minimi

di cui all'Allegato C del presente decreto.

 6. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008,

n. 115, l'Unita' tecnica per l'efficienza energetica dell'Enea

(ENEA-UTEE) fornisce alle Regioni, alle Province autonome di Trento e

di Bolzano, nonche' alle autorita' competenti e agli organismi

esterni che ne facciano richiesta, supporto nelle attivita' di

formazione e qualificazione del personale incaricato degli

accertamenti e ispezioni degli impianti termici di cui al presente

articolo.

 7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,

nell'ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente

attraverso gli organismi da esse delegati, assolvono i compiti di cui

al presente articolo, accertano la rispondenza alle norme contenute

nel presente provvedimento degli impianti termici presenti nel

territorio di competenza e, nell'ambito della propria autonomia, con

provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le

modalita' per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di

un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo

svolgimento dei propri compiti.

 8. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano o

l'organismo incaricato provvedono all'accertamento dei rapporti di

controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevino

la necessita', si attivano presso i responsabili degli impianti

affinche' questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente

necessari.

 9. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza

energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri

e priorita':

 a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di

efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano

emersi elementi di criticita';

 b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con

anzianita' superiore a 15 anni;

 c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido

con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul

100 per cento degli impianti, ogni due anni;

 d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica

utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli

impianti, ogni quattro anni;

 e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile

nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a

combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale

compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti,

ogni quattro anni;

 f) gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, per i quali dai

rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non

riconducibilita' a rendimenti superiori a quelli fissati

nell'Allegato B del presente decreto.

 10. Entro il 31 dicembre 2014, le Regioni e le Province autonome di

Trento e di Bolzano predispongono e trasmettono al Ministero dello

sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare una relazione sulle caratteristiche e sullo

stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel

territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle

risultanze delle ispezioni effettuate nell'ultimo biennio. La

relazione e' aggiornata con frequenza biennale. Convenzionalmente il

periodo di riferimento della stagione termica e' fissato come inizio

al primo agosto di ogni anno e termine al 31 luglio dell'anno

successivo.

 Art. 10

 Competenze delle Regioni e delle Province autonome

 1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo e nel rispetto

del principio di sussidiarieta', le disposizioni del presente decreto

si applicano ai territori per i quali le Regioni o le Province

autonome non abbiano ancora adottato propri provvedimenti di

applicazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 16 dicembre 2002, e comunque fino alla data di entrata

in vigore dei predetti provvedimenti, fermo restando quanto previsto

dal presente articolo.

 2. Al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero

territorio nazionale dei principi fondamentali della direttiva

2002/91/CE e del decreto legislativo, le Regioni e le Province

autonome provvedono affinche' sia assicurata la coerenza dei loro

provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli come

riferimento minimo inderogabile.

 3. Nel disciplinare la materia, le Regioni e le Province autonome,

tenendo conto delle peculiarita' del territorio, del parco edilizio e

impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-economiche

concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle

specificita' ambientali, del contesto socio-economico e di un

corretto rapporto costi-benefici per i cittadini, possono:

 a) individuare le modalita' piu' opportune per garantire il

corretto esercizio degli impianti termici e piu' efficaci per lo

svolgimento delle previste attivita' di controllo, accertamento e

ispezione, anche:

 1) ampliando il campo delle potenze degli impianti su cui

eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, con particolare

attenzione agli impianti a combustibile solido;

 2) fissando requisiti minimi di efficienza energetica degli

impianti termici, migliorativi rispetto a quelli previsti dal

presente decreto;

 3) differenziando le modalita' e la cadenza della trasmissione

dei rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 5;

 b) istituire un sistema di accreditamento degli organismi e dei

soggetti cui affidare le attivita' di ispezione sugli impianti

termici e di certificazione energetica degli edifici, promuovendo

programmi per la loro qualificazione e formazione professionale,

tenendo conto dei requisiti minimi previsti dal presente decreto e

nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera

circolazione dei servizi;

 c) assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento

e la gestione del catasto degli impianti termici, nonche' per gli

accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, mediante la

corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli

impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti, secondo

modalita' uniformi su tutto il territorio regionale.

 4. Le Regioni e le Province autonome, in attuazione delle

disposizioni di cui all'articolo 9, provvedono a:

 a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici,

anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli

stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di cui all'articolo

9, comma 3, del decreto legislativo, per i responsabili degli

impianti e per i distributori di combustibile;

 b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti

termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica,

favorendo la loro interconnessione;

 c) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento

professionale dei soggetti cui affidare le attivita' di ispezione

sugli impianti termici nonche' avviare programmi di verifica annuale

della conformita' dei rapporti di ispezione;

 d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei

cittadini.

 1. Ai fini di cui al comma 2, le Regioni e le Province autonome che

alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano gia'

provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE in materia di

esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli

impianti termici, provvedono ad adeguare le disposizioni adottate

alle previsioni del presente decreto.

 Art. 11

 Sanzioni

 1. In relazione agli adempimenti di cui al presente decreto vigono

le sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5, del decreto

legislativo, a carico di proprietario, conduttore, amministratore di

condominio e terzo responsabile, e comma 6, a carico dell'operatore

incaricato del controllo e manutenzione.

 Art. 12

 Abrogazioni

 1. E' abrogato l'articolo 5 del decreto del Presidente della

Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.

 2. Sono abrogati l'allegato I ed i seguenti articoli del decreto

del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:

 a) articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4;

 b) articolo 9;

 c) articolo 10;

 d) articolo 11, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13 e 17.

 Art. 13

 Copertura finanziaria

 1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 Dato a Roma, addi' 16 aprile 2013

 NAPOLITANO

 Monti, Presidente del Consiglio dei

 Ministri

 Passera, Ministro dello sviluppo

 economico e delle infrastrutture e dei

 trasporti

 Clini, Ministro dell'ambiente e della

 tutela del territorio e del mare

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2013

Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 6, foglio n. 229

 Allegato A

 (articolo 8, commi 1, 2 e 5)

PERIODICITA' DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA SU IMPIANTI

CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DI POTENZA TERMICA UTILE MAGGIORI DI 10 kW

E SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DI POTENZA TERMICA UTILE

 NOMINALE MAGGIORE DI 12 kW

=====================================================================

 | | | Cadenza | Rapporto

 | | |controlli di |controllo di

 | | Potenza | efficienza |di efficienza

 Tipologia | | termica(1) | energetica | energetica

 impianto |Alimentazione| [kW] | (anni) | (2)

=====================================================================

 |Generatori | | |

Impianti con |alimentati a | 10<P<100 | 2 |

generatore di|combustibile |---------------------------|Rapporto tipo

calore a |liquido o | | | 1

fiamma |solido | P≥100 | 1 |

 |-------------------------------------------------------

 |Generatori | | |

 |alimentati a | 10<P<100 | 4 |Rapporto tipo

 |gas, metano o|---------------------------| 1

 |GPL | P≥100 | 2 |

---------------------------------------------------------------------

 |Macchine | | |

 |frigorifere | | |

 |e/o pompe di | | |

 |calore a | 12<P<100 | 4 |

 |compressione | | |

 |di vapore ad | | |

 |azionamento | | |

 |elettrico e |-------------|-------------|Rapporto tipo

 |macchine | | | 2

 |frigorifere | | |

Impianti con |e/o pompe di | | |

macchine |calore ad | P≥100 | 2 |

frigorifere/ |assorbimento | | |

pompe di |a fiamma | | |

calore |diretta | | |

 |-------------------------------------------------------

 |Pompe di | | |

 |calore a | | |

 |compressione | | |

 |di vapore | P≥l2 | 4 |Rapporto tipo

 |azionate da | | | 2

 |motore | | |

 |endotermico | | |

 |-------------------------------------------------------

 |Pompe di | | |

 |calore ad | | |

 |assorbimento | P≥12 | 2 |Rapporto tipo

 |alimentate | | | 2

 |con energia | | |

 |termica | | |

---------------------------------------------------------------------

 |Sottostazione| | |

Impianti |di scambio | | |

alimentati da|termico da | | |

teleri- |rete ad | | |Rapporto tipo

scaldamento |utenza | P>10 | 4 | 3

---------------------------------------------------------------------

 |Microcoge- | | |Rapporto tipo

Impianti |nerazione | Pel<50 | 4 | 4

cogenerativi |-------------------------------------------------------

 |Unita' | | |Rapporto tipo

 |cogenerative | Pel≥50 | 2 | 4

---------------------------------------------------------------------

P - Potenza termica utile nominale

Pel - Potenza elettrica nominale

---------------------------------------------------------------------

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile

nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che

servono lo stesso impianto

(2) I rapporti di controllo di efficienza energetica, nelle versioni

o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche sono

emanati, aggiornati e caratterizzati da una nunerazione progressiva

che li identifica, con decreto del ministero dello sviluppo economico

entro il 1° gennaio 2013, come previsto all'articolo 7, comma 6.

 Allegato B

 (articolo 8, commi 6, 7 e 8)

 VALORI MINIMI CONSENTITI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

---------------------------------------------------------------------

 | | Valore minimo

 Tipologie di generatori | Data di installazione | consentito del

 di calore | | rendimento di

 | | combustione(%)

---------------------------------------------------------------------

Generatore di calore |prima del 29 ottobre | 82 + 2 log Pn

(tutti) |1993 |

---------------------------------------------------------------------

Generatore di calore |dal 29 ottobre 1993 al | 84 + 2 log Pn

(tutti) |31 dicembre 1997 |

---------------------------------------------------------------------

Generatore di calore |dal 1° gennaio 1998 al | 84 + 2 log Pn

standard |7 ottobre 2005 |

---------------------------------------------------------------------

Generatore di calore a |dal 1° gennaio 1998 al | 87,5 + 1,5 log Pn

bassa temperatura |7 ottobre 2005 |

---------------------------------------------------------------------

Generatore di calore a |dal 1° gennaio 1998 al | 91 + 1 log Pn

gas a condensazione |7 ottobre 2005 |

---------------------------------------------------------------------

Generatore di calore a |dall'8 ottobre 2005 | 89 + 2 log Pn

gas a condensazione | |

---------------------------------------------------------------------

Generatore di calore |dall'8 ottobre 2005 | 87 + 2 log Pn

(tutti, salvo generatore | |

di calore a gas a | |

condensazione) | |

---------------------------------------------------------------------

Generatori ad aria calda |prima del 29 ottobre | 77 + 2 log Pn

 |1993 |

---------------------------------------------------------------------

Generatori ad aria calda |dopo il 29 ottobre 1993| 80 + 2 log Pn

---------------------------------------------------------------------

log Pn: logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa

in kW

Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo

corrispondente a 400 kW

---------------------------------------------------------------------

 Allegato C

 (Articolo 9, comma 5)

REQUISITI MINIMI, PROFESSIONALI E DI INDIPENDENZA, DEGLI ORGANISMI

 ESTERNI INCARICATI DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI.

 1. Per "organismo esterno", ai fini del presente decreto, si

intende un soggetto individuato dalla Regione o Provincia autonoma,

in eventuale coordinamento con gli enti locali, per la realizzazione

del sistema delle ispezioni.

 2. Deve essere garantita l'indipendenza dell'organismo esterno e

del personale incaricato ad eseguire le ispezioni degli impianti

termici. In particolare si deve garantire che non ci siano interessi

di natura economica (o rapporti), diretti o indiretti, con imprese di

manutenzione e installazione di impianti termici e imprese di

fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti

termici.

 3. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le

ispezioni non devono aver partecipato alla progettazione,

installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato.

 4. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le

ispezioni, non possono essere venditori di energia per impianti

termici, ne' i mandatari di uno di questi.

 5. L'organismo esterno deve eseguire le operazioni di ispezione con

la massima professionalita' e competenza tecnica.

 6. L'organismo esterno deve disporre delle risorse tecniche,

logistiche e umane per effettuare a regola d'arte il numero di

ispezioni assegnate nei tempi previsti.

 7. Il personale incaricato di eseguire le ispezioni, deve possedere

i requisiti seguenti:

 a) una formazione tecnica e professionale di base, almeno

equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'art. 4

comma 1 DM 37/08, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;

 b) la conoscenza della legislazione e delle norme relative agli

impianti da ispezionare e una pratica sufficiente di tali ispezioni;

 c) la competenza richiesta per redigere il rapporto di ispezione

in tutti i suoi contenuti.

 8. Deve essere garantito il continuo aggiornamento professionale,

in funzione dell'evoluzione della tecnica, della normazione e della

legislazione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi

corsi o seminari.

 9. Se l'organismo esterno e' un'impresa privata o un libero

professionista deve sottoscrivere un'adeguata assicurazione di

responsabilita' civile.

 10. Il personale dell'organismo esterno e' vincolato dal segreto

professionale.

 11. Le Regioni e le Province autonome, dopo eventuale

riqualificazione professionale, possono incaricare di eseguire gli

accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici personale che

abbia maturato esperienza significativa per conto delle loro

Amministrazioni, o presso enti e organismi da essi delegati,

nell'attuazione della precedente normativa per le ispezioni degli

impianti termici in materia di efficienza energetica.